

25/86/CU15/C4-C10-C16

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
“VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA MARE”**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.
281**

Punto 15) O.d.g. Conferenza Unificata

Si riportano di seguito una proposta emendativa condizionante il parere favorevole e, a seguire, le ulteriori proposte emendative e le osservazioni formulate dalle Regioni.

Proposta emendativa condizionante

Proposta sostitutiva

30.1

All'art. 30, comma 1, le parole «*nonché da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca*»,

SONO SOSTITUIITE dalle parole «*nonché da un esperto designato dalle Associazioni della pesca professionale maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca*».

Relazione illustrativa

La rubrica dell'articolo 30 del Disegno di Legge in esame riporta “Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette”. La rappresentanza delle associazioni della pesca è indicata nella rubrica dell'articolo, ma non compare nel testo dell'articolo stesso.

Si sottolinea, inoltre, che la procedura attualmente indicata all'articolo 30 del DDL in questione risulta da quella prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 339 per le Associazioni naturalistiche: tale norma, infatti, prevede che la designazione di detto rappresentante sia effettuata direttamente dalle Associazioni stesse.

Ulteriori proposte emendative

1. Proposta additiva – Rappresentanza regionale nel CIPOM

CAPO I - Coordinamento delle politiche del mare

All'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole “*dell'università e della ricerca*” aggiungere: “, *nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale*”.

Relazione illustrativa

L'inserimento di un rappresentante della Conferenza delle Regioni nel Comitato interministeriale per le politiche del mare trova fondamento nel principio costituzionale di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, sancito dall'art. 118 della Costituzione.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che nelle materie di competenza concorrente, come quella dei "porti e aeroporti civili" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., è necessario garantire forme di coordinamento tra Stato e Regioni. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 89/2006, la legislazione statale ha già previsto un coinvolgimento delle Regioni nella materia dei porti.

2. Proposta additiva – Coinvolgimento regionale

CAPO II - Zona contigua e linee di base

All'art. 2, comma 2, dopo le parole "*dei trasporti*" aggiungere "*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*".

Relazione illustrativa

L'istituzione della zona contigua ha rilevanti implicazioni per le attività economiche regionali, particolarmente nel settore della pesca, del turismo nautico e delle attività portuali. Il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3-quinquies del Codice dell'ambiente impone che lo Stato intervenga solo quando gli obiettivi non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 2272/2023) ha riconosciuto l'ampia autonomia gestionale delle Regioni in materia di demanio marittimo, evidenziando come alle Regioni spettino i principali poteri di godimento del bene.

3. Proposta sostitutiva con subordinata – Professioni turismo subacqueo

CAPO III - Disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale

All'articolo 7, secondo comma, le parole "*Le Regioni*" sono sostituite con le parole "*Il Ministero del turismo*".

O, in subordine,

All'articolo 7, secondo comma, le parole "*Le Regioni*" sono sostituite con le parole "*Il Ministero del turismo di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura*".

Relazione illustrativa:

In coerenza con i disposti del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" si ritiene che debba essere in capo allo Stato la definizione dei requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici e che in capo allo stesso siano poste le attività di abilitazione dei professionisti.





4. Proposta additiva – Semplificazione per le imprese

CAPO III - Disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale

All'art. 11, comma 1, lettera a), dopo le parole "*camera di commercio*" aggiungere: "*ovvero mediante comunicazione unica d'impresa*".

Relazione illustrativa

La semplificazione amministrativa attraverso la comunicazione unica d'impresa risponde agli obiettivi di riduzione degli oneri burocratici e di promozione dello sviluppo economico. Il principio trova fondamento nell'art. 3 del TUEL, che riconosce agli enti locali autonomia organizzativa e amministrativa.

5. Proposta additiva – Coordinamento con la pianificazione regionale

All'art. 13, comma 1, dopo le parole "*pianificazione degli spazi marittimi vigente*" aggiungere: "*e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale*".

Relazione illustrativa

Il coordinamento tra le politiche del mare e la pianificazione territoriale regionale è essenziale per garantire coerenza nell'azione amministrativa. L'art. 142 del Codice dell'ambiente stabilisce che "le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate" e "provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio".

La giurisprudenza civile (Trib. Roma sent. n. 343/2012) ha evidenziato come il nuovo assetto costituzionale richieda un coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione.

6. Proposta sostitutiva – Sanzioni

All'articolo 14, settimo comma, le parole "*dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato,*" sono sostituite con le parole "*nel Comune*".

Relazione illustrativa

Il livello dell'Amministrazione comunale risulta quello più idoneo per accertare e sanzionare condotte non coerenti con il disposto normativo.

7. Proposta additiva – Digitalizzazione regionale

CAPO IV - Navigazione da diporto

All'art. 15, comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter aggiungere:

"*2-quater. Le Regioni possono istituire sistemi informativi integrati per la gestione delle procedure amministrative relative alla nautica da diporto, in coordinamento con il Sistema telematico del diporto nazionale.*"

Relazione illustrativa

L'innovazione digitale rientra nelle competenze regionali di promozione dello sviluppo economico e dell'innovazione tecnologica. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5638/2015 ha riconosciuto che la potestà regionale si estende alla regolamentazione degli usi degli approdi turistici per la stretta correlazione con le concessioni demaniali.

8. Proposta additiva – Sostegno alla cantieristica regionale

CAPO V - Navigazione marittima e cantieristica

Dopo l'art. 21, inserire il seguente articolo:

"Art. 21-bis (Sostegno alla cantieristica regionale): Le Regioni possono adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Tali misure possono includere agevolazioni fiscali regionali, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata."

Relazione illustrativa

Le Regioni hanno competenza in materia di sviluppo economico e sostegno alle attività produttive, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. L'art. 196 del Codice dell'ambiente riconosce alle Regioni competenze nell'incentivazione alla riduzione della produzione di rifiuti e al recupero, principio estensibile al sostegno dell'innovazione industriale.

9. Proposta additiva – Potenziamento servizi isole minori

CAPO VI - Misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca e di pesca

All'art. 22, comma 1, dopo le parole "*non devono derivare nuovi o maggiori oneri*" aggiungere: "*fatta salva la possibilità per le Regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio*".

Relazione illustrativa

Il principio di sussidiarietà consente alle Regioni di adottare misure aggiuntive per il potenziamento dei servizi nei territori di particolare rilevanza. La Corte costituzionale (sent. n. 157/2017) ha riconosciuto che le competenze amministrative in materia di demanio marittimo sono conferite alle Regioni, che mantengono poteri di indirizzo.

10. Proposta additiva – Ricerca marina regionale

All'art. 26, comma 2, dopo le parole "*enti pubblici di ricerca*" aggiungere: "*nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio*".

Relazione illustrativa

La ricerca scientifica e tecnologica rientra nelle competenze concorrenti tra Stato e Regioni. L'art. 299 del Codice dell'ambiente prevede che l'azione ministeriale si svolga "normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo".

11. Proposta additiva – Valorizzazione del patrimonio marittimo





Capo VII – Disposizioni finali

Aggiungere un nuovo articolo nel Capo VII:

"Art. 30-bis (Valorizzazione del patrimonio marittimo regionale): Le Regioni possono promuovere progetti integrati di valorizzazione del patrimonio marittimo, culturale e ambientale, anche attraverso la costituzione di distretti turistici economici marittimi. Tali progetti possono beneficiare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei fondi strutturali europei, nel rispetto della programmazione regionale."

Relazione illustrativa

La valorizzazione del patrimonio marittimo, culturale e ambientale rientra nelle competenze regionali in materia di turismo e beni culturali. La Corte costituzionale (sent. n. 221/2018) ha chiarito che le competenze regionali in materia di concessioni demaniali marittime devono essere esercitate nel rispetto dei principi di concorrenza, ma possono svilupparsi attraverso progetti integrati di valorizzazione.

Osservazioni

Le Regioni osservano che parte dei contenuti del DDL in oggetto potrebbero sovrapporsi con i contenuti degli sviluppi più recenti dell'attività di gestione dei Piani dello Spazio Marittimo, per il quale il Comitato Tecnico presso il MIT ha attivato nove tavoli di lavoro, di cui uno già operativo. Pertanto, pare opportuno segnalare alla Presidenza del Consiglio l'esigenza di espletare una verifica in tal senso, anche attivando confronti tra i diversi Ministeri competenti.

Con riferimento in particolare all'art. 6 "Linee di base", si evidenzia quanto segue.

Nel comma 1. del suddetto articolo si fa richiamo alla Convenzione delle nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay 1982), ratificata dalla Legge 689 del 1994, per la definizione, l'individuazione e la misurazione del mare territoriale italiano, al fine di stabilirne l'estensione e per individuare la "zona contigua".

In tale contesto, si evidenzia che la rappresentazione del mare territoriale, e la relativa zona contigua, insistono in via esclusiva in acqua, a partire dalla "Linea di base normale", definita all'art. 5 della predetta Convenzione Montego 1994, come: *"Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero."*

Poiché tale riferimento (linea di base normale=linea di bassa marea) risulta presente esclusivamente nelle carte nautiche, si ritiene che il richiamo al "sistema di riferimento ETRS89 ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012" non possa essere preso in considerazione in questo contesto, in quanto non pertinente per gli scopi che il DDL si prefigge.

Poiché le carte nautiche esprimono lo spazio marittimo focalizzando l'attenzione sulle acque di navigazione, la loro rappresentazione deriva da una proiezione di Mercatore diretta, che consente l'utilizzo di strumenti di misura ed orientamento in coordinate geografiche (latitudine e longitudine).

Il richiamo al Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011-Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale (12A01799) pubblicato in GU n.48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 37, riguarderebbe una eventuale trasposizione della porzione del tratto di costa prospiciente il corrispondente spazio marittimo, con la

necessaria esplicitazione della Zona terrestre di proiezione cartografica: l'Italia risulta attualmente suddivisa nei tre fusi WGS 32, 33 e 34 N), come richiamato nel decreto stesso per il territorio europeo. Pertanto, per le coste "terrestri" del territorio costiero italiano, si dovrebbe considerare una duplice trasformazione nei rispettivi Sistemi di Riferimento, con relativa rappresentazione grafica, al fine di raccordare le Pianificazioni Costiere del Demanio Marittimo lungo tutta la fascia territoriale.

Si comunica infine che Regione Liguria ha trasmesso una proposta di emendamento all'art. 18 del DDL "Attività agonistica, formativa e dimostrativa" con relativa Relazione illustrativa.

La suddetta proposta di emendamento viene quindi trasmessa ai fini del prosieguo dell'iter relativo.

Roma, 30 luglio 2025

